

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 febbraio 2018, n. 25

Autorizzazione Unica richiesta dalla Società "ATI - Interscavi Sassano srl - DEA S.r.l." ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica originaria di 30 MW successivamente rimodulati a 12,00 MW siti nel Comune di Apricena e relative opere di connessione.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE";

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società “ATI - Interscavi Sassano srl - DEA S.r.l.” – con sede legale in Apricena (Fg) alla Via Pozzo Salso, s.n. - 71011 - Apricena (Fg) – P.IVA 03371310719 e C.C.I.A.A. n. 241857 – in data 30.03.20017 con nota prot. n. 3782, presentava richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 30 MW e delle relative opere di connessione e infrastrutture sito nel Comune di Apricena (Fg) e relative opere di connessione nel Comune di Apricena (Fg);
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 7259 del 11.09.2013, a valle della sentenza del TAR n. 1254/2013 ha chiesto di integrare il progetto alle risultanze della citata sentenza e dei requisiti tecnico/amministrativi della DGR 3029/2010. La società proponente con nota acquisita agli atti del Servizio del 25.02.2014 prot. n. 1334 ha ottemperato a quanto richiesto dallo scrivente Ufficio.
- il TAR Puglia/Sez. I con giusta sentenza n.1254/2013 ha accolto il ricorso n. 2070 del 2011 della Società “ATI - Interscavi Sassano srl – DEA S.r.l.” per l’annullamento della D.D. 160/11 della Regione Puglia con cui è stata espressa valutazione negativa di impatto ambientale del competente Ufficio regionale.
- il Dipartimento Politiche per l’Ambiente, le Reti e la qualità urbana — Sezione Ecologia –Servizio VIA/VAS con nota prot. n. 11763 del 13.12.2013 ha proceduto ad una rinnovazione dell’istruttoria inerente la valutazione di impatto ambientale, comunicando l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e ss.mm della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la Regione Puglia Dipartimento Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Sezione Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota del 04.03.2014 inoltra richieste di documentazione integrativa relativa al progetto dell’impianto in argomento;
- in data 17.05.2013 prot. n. 4087 l’Ufficio Energie Rinnovabili avviava il procedimento amministrativo.
- La Società “ATI - Interscavi Sassano srl - DEA Energie per il futuro S.r.l.” con nota del 05.06.2014, dava riscontro a quanto sopra.
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, al fine di dare impulso al procedimento amministrativo, benché l’istanza fosse priva di provvedimento di compatibilità ambientale, con nota prot. n° 4086 del 14.07.2014 ha convocato, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la prima riunione di conferenza di servizi presso il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica per il giorno 30.09.2014, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati dal procedimento amministrativo con nota prot. n. 5311 del 2.10.2014. in tal sede sono pervenuti i seguenti pareri e/o comunicazioni:
 1. Sentenza TAR Bari n. 1254/2013;
 2. Regione Puglia – Ufficio Programmazione, VIA, Politiche Energetiche e VAS – prot. n. 11763 del 13.12.2013;
 3. ARPA DAP FG – prot. n. 50839 del 23.09.2014;
 4. Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 11699 del 24.09.2014;
 5. ASL FG – prot. n. 80070 del 29.09.2014;
 6. Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione del PRAE – prot. n. 13472 del 26.09.2014;
 7. Agenzia del Demanio – prot. n. 22067 del 26.09.2014;

8. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari-Barletta-Andria-Trani e Foggia – prot. n. 12845 del 26.09.2014;
 9. SNAM Rete – prot. n. 202 del 5.8.2014;
 10. ATI Interscavi Sassano Srl – DEA Srl – modulo parere del 30.09.2014 con allegato osservazioni;
 11. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio – prot. n. 11645 del 29.08.2014;
 12. Acquedotto Pugliese – prot. n. 90345 del 22.09.2014;
 13. Comune di Apricena – prot. n. 14217 del 29.09.2014;
 14. Aeronautica Militare – prot. n. 43452 del 30.09.2014;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 15.02.2016 della Sezione Ecologia della Regione Puglia è stato espresso parere di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori T7, T8, T9 e T10 le cui coordinate sono in tabella riportate:

AG	GB Fuso EST		UTM ED50 Fuso 33		Foglio	P.lla
	X	Y	X	Y		
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

- A valle della Determinazione Dirigenziale n. 33 del 15.02.2016, il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, ha convocato in data 16.06.2016 la seconda riunione di conferenza di servizi. In tale sede sono pervenuti i seguenti pareri:
 1. Determinazione Dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale n. 33 del 15 febbraio 2016;
 2. Regione Puglia – Sezione Foreste – prot. n. 11161 del 18.05.2016;
 3. Terna Spa – prot. n. 3415 del 07.06.2016;
 4. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Segretariato Regionale - prot. n. 5618 del 03.05.2016;
 5. ANAS Spa – prot. n. 13102 del 09.05.2016;
 6. Aeronautica Militare – Reparto Demanio e Patrimonio – prot. n. 24044 del 16.05.2016;
 7. Comando Provinciale Vigili del Fuoco – prot. n. 5056 del 19.05.2016;
 8. Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 7426 del 03.06.2016;
 9. Autostrade per l'Italia – prot. n. 11704 del 07.06.2016;
 10. ARPA Puglia – DAP Fg – prot. n. 36076 del 13.06.2016;
 11. Marina Militare – Sezione Demanio – prot. n. 21060 del 13.06.2016;
 12. Agenzia del Demanio – prot. n. 11353 del 14.06.2016;
 13. ASL Fg – prot. n. 60477 del 15.06.2016;
 14. “ATI - Interscavi Sassano srl - DEA Energie per il futuro S.r.l.” – Energie per il Futuro – prot. n. 2338 del 20.06.2016;
 15. Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 8480 del 20.06.2016;
 16. Regione Puglia – Servizio Tecnico ed Espropri – prot. n. 15732 del 20.06.2016;
 17. Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore – prot. n. 654/16 del 21.06.2016.
- Con nota prot. n. 2438 del 29.06.2016 il verbale della riunione di conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti.
- A valle delle risultanze della riunione di conferenza del 21.06.2016, la scrivente Sezione, con nota prot. n. 3633 del 10.10.2016 ha trasmesso a tutti gli Enti la chiusura positiva del procedimento amministrativo.
- la Società proponente, con nota prot. n. 253 del 23.01.2017 ha chiesto la sospensione dell'iter amministrativo al fine di ottimizzare l'intervento a valle di richiesta di spostamento delle opere di connessione. Tale soluzione prevede la riduzione della lunghezza del cavidotto di 8 km e la delocalizzazione della cabina primaria 20/150 kV di connessione alla RTN.

- Con successiva comunicazione del 09.05.2017 prot. n.1546, la Società proponente ha trasmesso comunicazione di avvenuto rilascio del parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete da parte di TERNA spa, in relazione alla delocalizzazione delle opere di connessione.
- Con ulteriore comunicazione del 10.05.2017 prot. n. 1614 la Società "ATI - Interscavi Sassano srl - DEA Energie per il futuro S.r.l.", ha comunicato di aver caricato sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it la variante progettuale relativa alle opere di connessione.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia ha provveduto a riavviare il procedimento amministrativo, convocando, con nota prot. n. 1594 del 12.05.2017, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in data 20.06.2017, la riunione di conferenza di servizi decisoria presso la sala riunioni del Dipartimento in cui sono pervenuti i seguenti pareri:
 1. Ministero dello Sviluppo Economico UNMIG – prot. n. 1745 del 23.05.2017;
 2. Ministero dello Sviluppo Economico – prot. n. 99597 del 08.06.2017;
 3. Snam Rete gas – prot. n. 1890 del 6.6.2017;
 4. Ministero dello Sviluppo Economico – prot. n. 149297 del 13.09.2016;
 5. Agenzia del Demanio – prot. n. 9703 del 15.06.2017;
 6. Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – Ufficio per le espropriazioni – prot. n. 12470 del 14.06.2017;
 7. Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 7806 del 08.06.2017;
 8. Terna Spa – prot. n. 3707 del 09.06.2017;
 9. ANAS Spa – prot. n. 322569 del 21.06.2017;
 10. Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – prot. n. 7326 del 20.06.2017.In riferimento al parere del Ciclo Rifiuti e Bonifiche prot. n. 7326 del 20.06.2017, con cui il competente Ufficio ha prescritto la delocalizzazione della cabina di connessione, condizionando la realizzazione dell'intervento allo spostamento della stazione di connessione al di fuori di un'area di cava individuata sulla particella 252 del Foglio 11 del Comune di Apricena. La società proponente ha modificato la soluzione di connessione, caricando sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it la relativa documentazione di variante.
- il verbale della riunione di conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti in data 26.06.2017 con nota prot. n. 2163;
- con nota prot. n. 2565 del 27.07.2017, preso atto che in data 20.07.2017 è stato caricato sul portale telematico www.sistema.puglia.it il progetto della variante delle opere di connessione, è stata convocata ulteriore conferenza di servizi per il giorno 07.09.2017. In tale sede sono pervenuti i seguenti pareri:
 1. SNAM Rete Gas – prot. n. 2802 del 24.08.2017;
 2. Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive – prot. n. 10175 del 01.09.2017;
 3. Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – prot. n. 6543 del 18.09.2017;
 4. Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'AM – prot. n. 37454 del 04.09.2017;
 5. Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni – prot. n. 16879 del 07.09.2017;
 6. Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche – prot. n. 8395 del 19.09.2017.
 7. Ministero dei Trasporti – USTIF
 8. Modulo parere ATI Società "ATI - Interscavi Sassano srl - DEA Energie per il futuro S.r.l." – con cui si depositano i pareri :
 9. Autorità di Bacino prot. n. 12023 del 11.09.2017
 10. ANAS prot. n. 450886 del 08.09.2017
 11. Modulo parere della Soprintendenza ADAP – Fg
 12. Marina Militare prot. n. 30842 del 14.09.2017;
 13. Terna Spa prot. n. 5433 del 08.09.2017;
- Il verbale della riunione di conferenza di servizi del 21.09.2017 è stato trasmesso a tutti gli enti con nota prot. n. 3271 del 29.09.2017.
- in ordine alle opere di connessione la Società Enel S.p.A. con nota Prot. DD/P2006004346 del 29.05.2006 prevede che l'impianto eolico venga allacciato alla rete di Distribuzione in entra-esce da una delle linea a 150 kV "Apricena-S.Severo" o "Apricena-San Nicandro". Per l'allacciamento si renderà necessaria la

realizzazione di una cabina di consegna, da ubicarsi in posizione da definire e predisposta per possibili ampliamenti.

- la Società "ATI - Interscavi Sassano srl - DEA Energie per il futuro S.r.l." in data 25.7.2006 ha accettato la soluzione di connessione sopra citata in riferimento alla realizzazione di una cabina di connessione sulla linea 150 kV "Apricena – San Nicandro".
- la Società Enel spa, in data 12.05.2009 prot. n. 295368 ha benestariato il progetto delle opere di connessione alla RTN.
- Enel Distribuzione Spa con nota prot. n. 609602 del 12.10.2017 ha trasmesso a Terna Spa la documentazione progettuale a Terna Spa ai fini del rilascio del benestare della nuova cabina di consegna 150 kV da inserire in entra esce sulla linea RTN 150 kV "CP Apricena – CP San Severo".
- Terna Spa con nota prot. n. 7478 del 24.11.2017 ha trasmesso ulteriore rispondenza del progetto ai requisiti del Codice di Rete
- Preso atto dei pareri pervenuti la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 211 del 15.01.2018, provvedeva a comunicare la chiusura positiva del procedimento amministrativo.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio Via e Vinca - Atto Dirigenziale n. 33 del 15.02.2016** – a valle della Sentenza del TAR bari n. 1254/2013 ha concluso il procedimento di riesame della DD 160/2011, avviato con nota prot. n. 11612 del 20/12/2013. In esecuzione alla nota prot. n. 11612 del 10.12.2013, in conformità con i pareri espressi in Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 25.05.2015, del 17.07.2015 e del 01.02.2016, ai lavori delle conferenze di servizi del 07.07.2015 e del 01.02.2016 ed in particolare, agli esiti della riunione di conferenza di servizi decisoria del 01.02.2016, esprime giudizio favorevole alla compatibilità ambientale.

Parte integrante della DD 33/2016 sono i verbali del Comitato VIA il verbale della seduta di riunione di conferenza di servizi decisoria del 01.02.2016.

Prescrive che il proponente dovrà attenersi alla puntuale osservanza delle prescrizioni che, in sede di Cds decisoria, hanno concorso a determinare il relativo esito positivo. Segnatamente le prescrizioni che la Società è tenuta ad osservare sono quelle disposte dai seguenti enti:

- Comitato regionale di VIA;
- MiBact – Segretariato regionale Puglia;
- Autorità di bacino Puglia;
- ASL Foggia;
- Sezione Assetto Territorio.

Che gli aerogeneratori ambientalmente compatibili sono di seguito identificati:

AG	GB Fusso EST		UTM ED50 Fusso 33		Foglio	P.lla
	X	Y	X	Y		
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive – prot. n. 10175 del 01.09.2017** – comunica che esaminato il progetto registrato sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it; in particolare la Planimetria catastale di dettaglio_3_02_07-2017 riportante "l'aggiornamento della posizione della Stazione Elettrica", verificata la compatibilità con l'Attività Estrattive autorizzata su quota parte della

particella 252, F.11 di Apricena, attesa la distanza di 30 m prevista fra l'area stazione elettrica ed il perimetro cava autorizzato a cui si aggiungono i 10 m della fascia di rispetto del ciglio scavi da detto perimetro, unito alla presenza di stratificazione a reggipoggio lungo tutta la scarpata prospiciente la zona stazione elettrica ed al recupero finale cava che prevede il riempimento quasi totale del vuoto, esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio così come modificato. A supporto di quanto sopra ed al fine di ubicare l'area stazione elettrica ad almeno 30 metri dal perimetro area cava autorizzato al parere sono allegati stralci delle tavole progetto approvato e le coordinate dei pilastri posti sul terreno in corrispondenza dei vertici del lato perimetro autorizzato prospiciente la stazione, così come comunicate dalla ditta esercente.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Ufficio per le Espropriazioni – prot. n. 16879 del 07.09.2017** – Prendendo atto del piano particellare di esproprio aggiornato a seguito di aggiustamento della posizione della Stazione elettrica trasmesso dalla Società in oggetto con nota pec del 18.07.2017, ritiene, in linea generale, che tali atti risultino esaustivi, ai fini espropriativi ed esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.
- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Foreste - prot. n. 11161 del 18.05.2016** conferma che l'area di che trattasi non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al Regolamento Regionale n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o a gruppi isolati.
- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura – Sezione Risorse Idriche – prot. n. 8395 del 19.09.2017** - riscontra la nota, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n. 7922 del 07/09/2017, relativa alla richiesta di parere di compatibilità al PTA del progetto in epigrafe. Da un esame preliminare degli elaborati progettuali acquisiti sul Portale Sistema Puglia, ha potuto riscontrare che il progetto in esame si riferisce alla rimodulazione di un precedente progetto composto prima da 10 aerogeneratori, successivamente ridotti a sole due unità generatrici e riconfigurato nella attuale soluzione a n.4 aerogeneratori tripala della potenza nominale di 3 MW per un totale di impianto di 12 MW da realizzare nel comune di Apricena (FG) e denominato "San Sabino - Donna Carlotta " con le relative infrastrutture ed. opere necessarie per la connessione alla RTN, da realizzare nello stesso Comune. Le opere descritte, nel loro insieme, non ricadono in nessuna delle zone che, il Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA. Tuttavia, con riferimento alla costruenda sottostazione elettrica, ove dovessero essere previsti impianti per il trattamento di reflui ed impianti per il trattamento di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche) della Regione Puglia. Da ultimo, laddove i lavori dovessero interferire con corsi di acqua, si raccomanda di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.
- **Comando provinciale Vigili del Fuoco – prot. n. 5056 del 19.05.2016** - non emergendo dalla nota di convocazione di riunione di conferenza di servizi elementi che configurino nell'immediato la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Tuttavia evidenzia che la presenza dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel citato elenco di cui al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività da individuare al punto 48.1B dell'allegato al sopraccitato DPR, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori, per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività, poi in fase

conclusiva dei lavori per quanto attiene la presentazione della SCIA il tutto in rispetto del DM 15.07.2014 regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento. Resta comunque a disposizione per eventuali delucidazioni e/o chiarimenti, nonché per ogni contributo collaborativo ritenuto utile nell'ambito delle competenze istituzionali al C.N.VV.F, come indicate nel citato D.Lgs n. 139/06.

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia – nota prot. n. 6543 del 18.09.2017 con cui è stato depositato il modulo parere** in cui si precisa che la società proponente ha provveduto con pec del 31-08-2017 a relazionare in merito alla suddetta variante, allegando relativi elaborato grafico e planimetrie catastali, e con successiva pec del 02.09.2017 a trasmettere “per opportuna conoscenza” la nota prot. 2565/2017. Infine, la Regione Puglia con pec del 04-09-2017 ha inviato alla pec di convocazione prot. 2565/2017 e successivo rinvio disposto con nota prot. 2565/2017. Tutto ciò premesso, la Soprintendenza, visti gli atti prodotti, comunica che la variante progettuale prevede la delocalizzazione delle opere di connessione del parco eolico denominato “San Sabina-Donna Carlotta” per il quale è stato già espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento di VIA di cui alla determina dirigenziale n. 33 del 15-02-2016 della Sezione Ecologia della Regione Puglia.
- Nello specifico, è previsto lo spostamento della Stazione elettrica di connessione 20/150 kV con conseguente diminuzione di circa 8 km del percorso interrato del cavidotto 20kV mantenendo inalterata la posizione degli aerogeneratori assentiti, del tracciato dei cavidotti e delle strade di accesso e tutte le opere connesse all'impianto eolico. Alla luce di quanto sopra, la Soprintendenza non ritiene di dover esprimere alcuna osservazione in ordine alla variante richiesta.
- **Ministero Infrastrutture e trasporti – nota acquisita tramite modulo parere durante la conferenza di servizi del 21.09.2017** - comunica parere favorevole.
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – prot. n. 99597 del 08.06.2017** - trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto ij1 interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società ATI INTERSCAVI SASSANO S.r.l. - DEA S.r.l. come da documentazione progettuale presentata. Precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 21bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello allegato (all.2). La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società ATI INTERSCAVI SASSANO S.r.l. - DEA S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati Ispettorato competente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – prot. n. 109354 del 22.06.2017** – comunica che in riferimento alla dichiarazione prot. s.n. del 18.05.2017 con la quale la A.T.I. INTERSCAVI SASSANO S.r.l - DEA S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe” di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni n. prot. 0070820 del 04/10/2007, rilascia il parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto. L'ufficio competente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il

procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società proponente di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella procedura sopraccitata.

- **SNAM RETE GAS – nota prot. n. 2802 del 24.08.2017** – conferma che le opere non interferiscono con impianti Snam Rete Gas.
- **ANAS Spa – prot. n. 0450886 del 08.09.2017** – conferma il parere già trasmesso con nota prot. n. 0322569 del 21.06.2017, ivi compreso il richiamo alla necessità di perfezionamento della pratica tecnico-amministrativa nel caso di eventuali interferenze di cavidotti con la viabilità ANAS.
- **ANAS Spa – prot. n. 0322569 del 21.06.2017** - conferma il parere già trasmesso con nota prot. n. 13102 del 09.05.2016.
- **ANAS Spa – prot. n. 13102 del 09.05.2016.** comunica che dall'esame degli elaborati presentati non risultano interferenze del costruendo Impianto eolico con la viabilità di competenza. In caso di previsione di interferenze di cavidotti occorrerà presentare all'Area Amministrativa il Progetto Esecutivo delle opere da realizzarsi.
- **Acquedotto Pugliese – prot. n. 121110 del 18.10.2017** – riferisce che dall'esame degli elaborati tecnici presentati sono state riscontrate delle interferenze con una condotta presente nella zona. Nello specifico le interferenze che vengono a determinarsi riguardano due attraversamenti aerei dei cavidotti di connessione elettrici e la localizzazione della cabina elettrica di consegna e distribuzione. Per gli attraversamenti aerei i tralicci devono essere posti ad una distanza non inferiore a 10 metri dalla condotta ed il cavo ad un'altezza di metri 10 sulla verticale della stessa. Tali attraversamenti interesseranno la fascia di terreno, non di proprietà AQP, sede della condotta idrica, attualmente dismessa ma in futuro con una possibile messa in esercizio, di adduzione dai pozzi di Apricena al serbatoio cittadino, ricadenti nel territorio del Comune di Apricena al foglio di mappa catastale 11 particella 252. Per quanto riguarda la realizzazione della cabina elettrica, posizionata in fase di progetto proprio sulla condotta idrica, è prepedeuto eseguire lo spostamento della condotta de quo, tale lavoro sarà a spese di codesta Società che curerà anche l'eventuale acquisizione ed il relativo esproprio di aree per il nuovo posizionamento della condotta. Infine nel caso in cui si ravvisi l'opportunità codesta Società dovrà effettuare a proprie spese appositi saggi che determineranno la effettiva profondità di posa della condotta ed il relativo diametro. Pertanto il parere tecnico è subordinato alla realizzazione dei predetti lavori precisando che codesta Società dovrà coordinarsi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività strettamente connessa alle interferenze in questione con gli uffici AQP preposti, che avranno facoltà di impartire ulteriori disposizioni e prescrizioni tecniche utili alla salvaguardia della nostra opera. Il rilascio della concessione, avverrà a seguito di stipula di apposito atto di convenzione e con eventuali oneri a totale carico della richiedente Società. AQP resta in attesa della comunicazione di inizio lavori, evidenziando che eventuali danni causati alla condotta, come pure tutti quelli arrecati a terzi, saranno posti a carico esclusivo della Società proponente.
- **ASL Fg – prot. n. 157096 del 19.06.2017** – conferma quanto espresso con parere del 15.06.2016.
- **ASL Fg – prot. n. 60477 del 15.06.2016** – esprime parere favorevole a condizione che la Masseria San Sabino e i siti abitati nelle stesse condizioni di impatto acustico siano protetti da idonee barriere di mitigazione.
- **Agenzia del Demanio – prot. n. 9703 del 15.06.2017** – comunica che dall'esame del piano particellare di esproprio relativo al progetto meglio indicato in oggetto non risultano esservi immobili catastalmente intestati al Demanio dello Stato.
- **Terna Spa – prot. n. 7478 del 24.11.2017** - comunica che per quanto possibile rilevare dagli elaborati depositati esprime parere di rispondenza degli impianti RTN necessari per la connessione ai requisiti di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
- **Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore – prot. n. 654 del 21.06.2016** - fa presente che il sito di intervento, ubicato nel Comune di Apricena, non ricade all'interno del territorio di competenza di questa Autorità bensì in quello della Autorità di Bacino della Puglia.

- **Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 12023 del 11.09.2017** – conferma il parere espresso con nota prot. n. 11444 del 30.08.2017.
- **Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 11444 del 30.08.2017** – comunica che visti gli elaborati progettuali integrativi, pubblicati sul portale Sistema Puglia di codesto Ente, costituiti dalla “Relazione di Stima V.E.M. Applicato - Particellare Esproprio” e da due planimetrie catastali (Tav 01 e Tav. 038 rev. 01 datate 07/2017); visto il proprio parere espresso, con la nota n.7806 in data 8/06/2017, sul progetto di variante per l’installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza originaria di 30 MW rimodulata a 12 MW in località “San Sabino - Donna Carlotta” nel Comune di Apricena costituito da n. 4 aerogeneratori; visto il Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39; visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 27/02/2017; considerato che, la proposta progettuale presentata consiste soltanto in una nuova ubicazione della sottostazione elettrica ottenuta, con una lieve rotazione, traslando l’area di circa 50 metri in direzione S-SW, sempre nella stessa particella catastale, al fine di posizionarla al di fuori di un’area di cava per ottemperare alle prescrizioni dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; le opere non vanno ad interessare aree sulle quali gravano vincoli da parte di questo Ente; per quanto di propria competenza, di confermare, relativamente alla realizzazione della nuova Sottostazione Elettrica e dell’elettrodotto aereo connesso, il parere espresso in data 8/06/2017 con la nota n. 7806 di protocollo.
- **Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 7806 del 08.06.2017** – comunica che per quanto di propria competenza, che le opere previste nel progetto di variante relative alla realizzazione della nuova Sottostazione Elettrica e dell’elettrodotto aereo, non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte AdB.
- **Comando Militare Esercito Puglia – prot. n. 21012 del 27.11.2017** - esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare, con apposita istanza della ditta proponente, l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto – prot. n. 30843 del 14.09.2017** – comunica che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita in data 12.09.2017 dal portale www.sistema.puglia.it Sezione Autorizzazione unica. Rammenta che la normativa afferente la segnalazione ottocoluminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’AM / 3^ Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio – prot. n. 37454 del 04.09.2017** – comunica che in esito all’istanza pervenuta con il foglio in riferimento a), e alle successive comunicazioni cui ai fogli in b), c) e d), esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento e). In particolare, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’AM / 3^ Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio – prot. n. 52820 del 06.12.2017** – comunica che in relazione all’opera in oggetto, preso atto dei pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza di cui ai fogli in riferimento “b”, “c” e “d”, e del foglio cui fa seguito, esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Precisa che, per ciò che

concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "e". A tal riguardo, rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. dell'A.M. in anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata da ordigni bellici, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree interessate ai lavori a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza.

- **ARPA Puglia – prot. n. 36076 del 13.06.2016** – comunica che in riferimento alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Puglia in data 16.06.2016 con prot. n. 1542 del 26.04.2016, dalla documentazione integrativa caricata dalla società proponente sul sito istituzionale www.sistema.puglia.it, per quanto di competenza rileva quanto segue.
 - 1. L'aerogeneratore considerato nella progettazione presenta le seguenti caratteristiche: marca Vestas, modello V90, diametro rotore 90m, altezza mozzo 105m.
 - 2. conferma quanto già espresso al punto 1 del precedente parere prot. n. 50839 del 23.09.2014, in particolare dalla relazione tecnica risulta che il calcolo della gittata massima è stato effettuato considerando esclusivamente il caso di distacco della pala nel punto di attacco del mozzo. Non risulta invece presentato il calcolo della gittata in caso di rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala.
 - 3. conferma quanto già espresso al punto 2 del precedente parere prot. n. 50839 del 23.09.2014 ovvero "Fornire una planimetria con la qualificazione della viabilità primaria (strade provinciali e nazionali) e secondaria (strade comunali) e le distanze tra questa e gli aerogeneratori nonché una relazione con le relative considerazioni circa il rispetto delle stesse distanze ai sensi del DPR 495/92 e della sicurezza in generale (al fine di evitare possibili incidenti anche ai sensi dell'art. 7.1 del DM 10-9-2010) tenendo conto della gittata della altezza della pala e dell'evoluzione dell'ombra giornaliera".
 - 4. Nel merito della "Valutazione di impatto acustico ambientale", relativa all'aerogeneratore VESTAS V90 da 3,0 MW con altezza mozzo di 105 m, rileva che si fa riferimento esclusivamente ad una velocità del vento di 8 m/s. Considerate le caratteristiche specifiche delle sorgenti essa deve essere eseguita, in conformità alla norma UNI TS 11143-7, per tutte le velocità del vento per cui esiste il dato emissivo. Relativamente alla direzione del vento si dovranno considerare le condizioni di sottovento rispetto ai recettori. Occorre fornire le caratteristiche emissive della turbina considerata ed in particolare la curva di emissione sonora in funzione della velocità del vento. Non sono fornite informazioni circa le caratteristiche e la posizione dei ricettori presenti rispetto al parco eolico. Non risulta alcuna informazione né documentazione di supporto circa gli eventuali ricettori presenti nell'area di interesse e non considerati nella Relazione di impatto acustico. Non è stata eseguita alcuna misura di fondo presso i recettori al fine di definire il rumore residuo indispensabile Non sono indicati tutti i parametri di input utilizzati per la valutazione delle attenuazioni previste secondo la norma UNI 9613-2, nonché le statistiche riguardo i venti regnanti (con frequenze di apparizione e relative intensità). Manca una valutazione preventiva dell'impatto acustico relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione del parco eolico e delle opere di connessione alla rete elettrica ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
 - 5. La "Relazione illustrativa dei criteri di calcolo dell'intensità del campo elettromagnetico ai sensi della Legge n.36 del 22/02/01" prodotta (relativa esclusivamente ai cavidotti) è carente poiché non risultano definite le norme tecniche di riferimento utilizzate nei calcoli. Lo studio di impatto elettromagnetico deve essere riferito alle reali condizioni di esercizio di tutti i componenti che producono inquinamento elettromagnetico. Esso deve essere redatto ai sensi della L.R. 25/08 11 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV" attestando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8-7-03 e calcolando per i vari componenti dell'impianto (cavidotto, cabine di trasformazione) le fasce di rispetto ai sensi del DD 29-5-08 (CEI 106-

11 e CEI 106-12) in base alla portata di corrente massima e alla configurazione geometrica e posa dei conduttori.

- 6. conferma quanto già espresso al punto 5 del precedente parere prot. n. 50839 del 23.09.2014 ovvero "Manca uno studio sui potenziali impatti cumulativi; ai sensi della Deliberazione della G.R. 23 ottobre 2012, n.2122, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia 'Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. Maggio 2013' adottate con Delibera del Direttore Generale n.244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale".
- 7. conferma quanto già espresso al punto 6 del precedente parere prot. n. 50839 del 23.09.2014 ovvero "Manca il piano di dismissione e smaltimento dei materiali e dei relativi costi; contenente l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente (art.10 punto L.R.R.16/06). Qualora non ricorrano le condizioni per il revamping (aggiornamento tecnologico) dell'impianto stesso si dovranno stimare i costi, oltre che per la rimozione completa degli aerogeneratori; per la eventuale dismissione dei basamenti soggetti a fenomeni di carsismo, nel senso che è prevedibile che all'interfaccia formazione geologica-cemento si sviluppino fenomeni di erosione dovuti alla discontinuità di circolazione delle acque meteoriche nei due diversi materiali nel tempo, anche perdita di un valido contatto con rischio di instabilità per l'impianto stesso".
- 8. Conferma quanto già espresso al punto 7 del precedente parere prot. n. 50839 del 23.09.2014 ovvero: "Occorre fornire una attestazione a firma del progettista circa la pendenza massima del profilo del terreno in corrispondenza degli aerogeneratori".
- Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, esprime una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione.
- **La Società "ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl"** con nota del pec del 21.07.2016 ha controdedotto alle richieste di ARPA Puglia DAP FG.
- **La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia** precisa che ai sensi della DGR 2122/2012 il procedimento di valutazione d'impatto ambientale è inclusivo dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale interessati, ovvero delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, secondo la disposizione del sesto comma dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La caratteristica di inclusività dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale nel parere di compatibilità ambientale è stata codificata dal legislatore nazionale dapprima con la prima novella operata dal Decreto Legislativo n. 4/2008 e poi confermata negli stessi termini nel Decreto Legislativo n. 128/2010. Tale previsione è pertanto vincolante per i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale avviati dopo il 13 febbraio 2009. Nel merito ai sensi della DGR 2122 il parere di ARPA Puglia è da intendersi inclusivo dell'atto della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio Via e Vinca - n. 33 del 15.02.2016 in relazione agli aspetti inerenti al monitoraggio e controllo.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- La Società proponente, con nota prot. n. 2944 del 23.08.2016 ha chiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio depositando il piano particellare dell'area in cui ricade l'impianto eolico in autorizzazione.
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 3000 del 31/08/2016, prot. n. 2999 del 31.08.2016, nota prot. n. 2998 del 31.08.2016, prot. n. 2996 del 31.08.2016, prot. n. 2995 del 31.08.2016, prot. n. 2994 del 31.08.2016, prot. n. 2993 del 31.08.2016, prot. n. 2992 del 31.08.2016, prot. n. 2991 del 31.08.2016, prot. n. 2990 del 31.08.2016, prot. n. 2989 del 31.08.2016, prot. n. 2988 del 31.08.2016, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e

- dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,
- con successiva comunicazione della Società proponente del 09.05.2017, a valle della variante proposta circa la variazione delle opere di connessione, ha chiesto ulteriore apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in riferimento alle particelle ricadenti sul Fg 11 p.lle. nn. 252,116,115,225,141 e Fg 22 part. lle 876 e 878.
 - la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1573 del 11.05.2017, con nota prot. n. 1574 del 11.05.2017 e con nota prot. n. 1575 del 11/05/2017, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,
 - in data 13.06.2017 è stata trasmessa a nome delle ditte catastali intestate a Passalacqua Cecilia, Di Nauta Vincenzo, Passalacqua Nino e Passalacqua Stone srl, opposizione all’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
 - A valle della nota del Servizio Attività Estrattive prot. n. 8074 del 11.07.2017, la Società ha ulteriormente delocalizzato le opere di connessione, la Società proponente ha chiesto modifica del particellare di esproprio, cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha dato riscontro alle ditte catastali con nota prot. n. 2824 del 28.08.2017.
 - alla data del 17.01.2018, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, oltre a quelle sopra citate, non risultano pervenute ulteriori osservazioni in merito all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012 e che il procedimento è stato svolto conformemente ai sensi della D.G.R. 3029/2010, relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
- per quanto innanzi esposto, con nota prot. n. 211 del 15.01.2018, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.
- la Società proponente con nota prot. n. 559 del 06.02.2018 ha depositato gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 06.02.2018 invitava la società “ATI Interscavi Sassano S.r.l. – Dea Srl” alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 559 del 06.02.2018 trasmetteva:
 - numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale

rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 211 del 15.01.2018 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **12 MW**, costituito da **4 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) – denominato "San Sabino – Donna Carlotta" posizionati secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante e indicata nella Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio Via e Vinca - Atto Dirigenziale n. 33 del 15.02.2016 di VIA favorevole, ed espresse in tabella:

AG	GB Fuso EST		UTM ED50 Fuso 33		Foglio	P.IIa
	X	Y	X	Y		
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

- delle opere connesse (con nota distribuzione Enel S.p.A. Prot. DD/P2006004346 del 29.05.2006) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato ad una nuova cabina di consegna 150 kV da inserire in entra esce sulla linea RTN 150 kV "CP Apricena – CP San Severo". Tale soluzione prevede la realizzazione:
 - di un cavidotto di connessione alla Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova cabina primaria;
 - delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 06/02/2018 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società "ATI Interscavi Sassano S.r.l. – DEA Srl" l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 19/02/2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 020314;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società "ATI Interscavi Sassano S.r.l. – DEA Srl": è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società "ATI Interscavi Sassano S.r.l. – DEA Srl" deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità al DPR n. 120 del 13.06.2017, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”*;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 06/02/2018 dalla società *“ATI Interscavi Sassano S.r.l. – Dea Srl”*;

PRESO ATTO

- della Determinazione Dirigenziale del Servizio VIA e VInCA n. 33 del 15.02.2016 di VIA favorevole, per *la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 12 MW costituito da n. 4 aerogeneratori, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG), denominato “San Sabino – Donna Carlotta”, e relative opere di connessione ...”*;
- del fatto che, conseguentemente alle risultanze delle riunioni di conferenze di servizi indette presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Amministrazione procedente, preso atto dei pareri favorevoli pervenuti, è tenuta a rilasciare l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 211 del 15/01/2018, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1139 del 05/04/2017, si provvede al rilascio, alla Società *“ATI Interscavi Sassano srl - Dea S.r.l.”* - con sede legale in C.da Pozzo Salso Apricena (Fg), c.n. – P.IVA 03371310719 CCIAA n. 241857, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **12 MW**, costituito da **4 aerogeneratori** nel Comune di Apricena (FG) – denominato *“San Sabino – Donna Carlotta”* posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante e dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio VIA e VInCA - Atto Dirigenziale n. 33 del 15.02.2016 di VIA favorevole, ed espresse in tabella:

AG	GB Fuso EST		UTM ED50 Fuso 33		Foglio	P.Ila
	X	Y	X	Y		
T7	2.554.859	4.628.193	534.918	4.628.379	10	157
T8	2.554.446	4.628.382	534.505	4.628.568	10	149
T9	2.553.958	4.628.653	534.018	4.628.838	10	161
T10	2.554.536	4.628.993	534.595	4.629.179	10	163

- delle opere connesse le quali prevedono che l’impianto eolico venga collegato ad una nuova cabina di consegna 150 kV da inserire in entra esce sulla linea RTN 150 kV *“CP Apricena – CP San Severo”*. Tale

soluzione prevede la realizzazione:

- di un cavidotto di connessione alla Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova cabina primaria;
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società "ATI Interscavi Sassano srl - Dea S.r.l." nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nell'Atto Dirigenziale n. 33 del 15.02.2016 di VIA favorevole del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio Via e Vinca. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di*

conclusione della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 211 del 15/01/2018.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell’autorizzazione** e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro

sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 29 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**